

Codice A1813C

D.D. 1 luglio 2022, n. 2001

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB11/2022 Intervento: taglio piante su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica torrente Sangone nel tratto fra i comuni di Beinasco e Torino Richiedente: Società ATIVA S.p.a. (P. IVA 00955370010)



ATTO DD 2001/A1813C/2022

DEL 01/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB11/2022 Intervento: taglio piante su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica torrente Sangone nel tratto fra i comuni di Beinasco e Torino Richiedente: Società ATIVA S.p.a. (P. IVA 00955370010)

VISTI:

- la richiesta di concessione breve pervenuta in data 18/01/2022, protocollo in ingresso 1930/DA1813B, per taglio piante in area demaniale Fascicolo n° To.CB.11/2022 presentata dalla Società ATIVA S.p.a. (P. IVA 00955370010), con sede in Strada della Cebrosa n.86 a Torino, per taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del Sangone, nel tratto fra i comuni di Beinasco (Foglio 13) e Torino (Fogli 1470, 1471, 1472), per una superficie pari a 3,7 ha, nei pressi della località Fornaci e Castello del Drosso;
- la relazione di accompagnamento all'istanza di concessione breve per taglio alberi in area demaniale redatta dalla Dott.sa For. Luisa Perona iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 662A e dal Dott. For. Simone Martin iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 959B;
- il **PARERE IDRAULICO** fascicolo n. 363_2022A, pervenuto in data 01/05/2022, protocollo in ingresso n° 18164/DA1813C rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con cui si esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere;
- la relazione di fine di istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione idraulica redatta in data 15/06/2022 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio, agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di concessione breve interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del torrente Sangone, ricadente all'interno delle fasce fluviali del PAI (Piano Assetto idrogeologico), nel foglio n.13 del comune di Beinasco e nei fogli 1470, 1471, 1472 del comune di Torino.
- l'intervento intende valorizzare le funzioni della formazione riparia, conservando il popolamento giovane, stabile e flessibile, attenuando il rischio idraulico nei confronti di aree vulnerabili come ponti, centri abitati e infrastrutture di vario tipo tra cui il piano autostradale della tangenziale sud di Torino, direzione Milano, nel tratto che costeggia il torrente Sangone.
- il taglio manutentivo viene realizzato quasi totalmente nella Fascia Fluviale A, ad esclusione di una ridotta porzione di bosco a nord-est che ricade in fascia B.
- le aree di intervento ricadono all'interno dell'Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese, ma non sono inquadrate come SIC, ZSC o ZPS o Area Protetta, e non rientrano nella normativa inerente la Rete Natura 2000.
- L'accessibilità alle aree di taglio risulta molto eterogenea e nella maggior parte dei casi risulta difficoltosa per ridotta presenza di viabilità e per ostacoli di tipo artificiale come scogliere e viadotti. Questo comporta un'accessibilità difficoltosa, sia per quanto riguarda le operazioni di taglio e allestimento che per le operazioni di esbosco.
- L'area è caratterizzata dalla presenza di *Populus nigra* in mescolanza principalmente con *Robinia pseudoacacia* e *Salix alba*, quest'ultimo concentrato essenzialmente lungo le sponde fluviali. Inoltre nel popolamento sono presenti altre latifoglie, tra le quali, *Acer negundo*, *Ailanthus altissima* e *Ulmus minor*.
- la scarsa presenza di rinnovazione arborea, essenzialmente limitata ad ailanto e a robinia, è probabilmente causata dal fitto strato arbustivo ed erbaceo che impedisce l'attecchimento di nuovi semenzali.
- L'intervento in programma, è finalizzato alla messa in sicurezza idraulica del territorio e, per il tratto a monte del ponte della tangenziale sud di Torino, si configura come un taglio di manutenzione idraulica ai sensi dell'art.37 bis del Regolamento attuativo della L.R. 4/2009. In linea con quanto previsto dal Regolamento per i boschi in fascia A del PAI, l'intervento proposto fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda si configura in:
 - 1) il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili;
 - 2) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
 Oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) consiste in un diradamento orientato al taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria.
- Il taglio, oltre ad eliminare i soggetti sul ciglio dell'alveo a rischio di ribaltamento, prevede di alleggerire il carico gravante sulla sponda e conseguire un miglior deflusso delle acque. Inoltre, l'intervento proposto favorisce la biodiversità, con rilascio delle piante più stabili in gruppo, diversificazioni delle età e delle specie. L'intervento mira anche a favorire lo sviluppo di ricacci delle specie autoctone per contrastare il più possibile lo sviluppo di specie infestanti alloctone.
- Nel tratto a valle della tangenziale sud di Torino l'intervento, oltre alla messa in sicurezza idraulica del territorio, è mirato anche alla messa in sicurezza della tangenziale sud di Torino direzione Milano, in applicazione dell'art. 38 comma 2 del Regolamento attuativo della L.R. 4/2009, secondo il quale "nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti".

Considerato che:

- Il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta

poco servita dalla viabilità esistente e difficilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;
- l'intervento sulle sponde ed entro 10 m dal ciglio di sponda si configura come di manutenzione idraulica ed il valore delle piante, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004 n. 14/R, è considerato nullo;

- sulla base dei dati ricavabili dalla Relazione di accompagnamento e piedilista allegata alla istanza, adottando un peso specifico pari a 8 q/m^3 per le piante a legno duro, e pari a 6 q/m^3 per quelle a legno tenero, i parametri adottati per il calcolo del valore del legname ritraibile risulta essere pari a:
Difficoltà di accesso: DIFFICILE

Legno tenero diametro < 15 cm = 13,8 q.li prezzo 0,10 €/q Canone € 1,4

Legno tenero diametro > 15 cm = 1380,6 q.li prezzo 0,15 €/q Canone € 207,1

Legno duro diametro < 15 cm = 22,4 q.li prezzo 0,50 €/q Canone € 11,2

Legno duro diametro > 15 cm = 169,6 q.li prezzo 0,65 €/q Canone € 110,2

Totale canone 330 € (arrotondato all'euro comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 €;

Dato atto che:
- l'importo di € 330,00 dovuto a titolo di canone ricognitorio è introitato sull'accertamento n° 315/22 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;
- l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 245/22 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

Ritenuto pertanto di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° To.CB.11/2022, la Società ATIVA S.p.a. (P. IVA 00955370010), con sede in Strada della Cebrosa n.86 a Torino, e di assentire la relativa concessione breve, per taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del Sangone, nel tratto fra i comuni di Beinasco (Foglio 13) e Torino (Fogli 1470, 1471, 1472) località Fornaci e Castello del Drosso, per una superficie pari a 3,7 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza, agli atti di questo Settore, ed in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R al rilascio della relativa concessione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"

- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle

trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° To.CB.11/2022, la Società ATIVA S.p.a. (P. IVA 00955370010), con sede in Strada della Cebrosa n.86 a Torino, e di assentire la relativa concessione breve, per taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del Sangone, nel tratto fra i comuni di Beinasco (Foglio 13) e Torino (Fogli 1470, 1471, 1472) località Fornaci e Castello del Drosso, per una superficie pari a 3,7 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizione dettate con il fascicolo n. 363_2022A, pervenuto in data 01/05/2022, protocollo in ingresso n° 18164/DA1813C rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- c) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- d) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;
- e) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;
- f) non è consentito l'accesso in alveo con mezzi d'opera. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
- g) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- h) è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del

buon regime idraulico;

- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi

- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

i) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

l) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

m) dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque. Dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare dell'Ailanto, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975

n) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal presente provvedimento o dal momento in cui se ne sia determinata la piena ed effettiva conoscenza.

IL DIRIGENTE

(A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Torino

tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904. Domanda di concessione breve per taglio piante su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica torrente Sangone nel tratto fra i comuni di Beinasco e Torino To.CB.11/2022. Richiedente ATIVA S.p.A.

Pratica AIPo n. 363/2022A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. n. 14105 del 31.03.2022 trasmessa dal settore tecnico regionale in indirizzo (acquisita al protocollo AIPo n. 7810 in pari data), con la quale si richiedeva il parere idraulico per il taglio piante in aree demaniali del torrente Sangone nei comuni Beinasco e Torino;

VISTO:

- la documentazione allegata alla predetta nota, da cui risulta che le piante da abbattere ricadono sia in alveo che in sponda sinistra e destra del torrente Sangone su una superficie di 3,70 ha;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- che il taglio delle piante ricade in alveo e in sponda destra e sinistra del torrente Sangone;
- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione del taglio piante in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

IB/MG/mg

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la riva del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- d. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- e. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Isabella Botta

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)